

Comune di Moretta (Cuneo)

Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11 aprile 2012 "Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale - modifiche artt. 27 bis - 52".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

- 1) Di approvare la relazione dell'Assessore Cortassa;
- 2) Di approvare le modifiche del regolamento edilizio comunale vigente nel seguente modo:

- soppressione dell'art. 27 bis – Disposizione transitoria
- riformulazione dell'art. 52 – Recinzioni e cancelli, che risulta così essere

Art. 52 Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno intonacato o con muro in mattoni di tipo estetico di altezza massima di 2,50 m nelle zone del Centro storico e nelle zone Residenziali di ristrutturazione (Rr);
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0.80 m sovrastato da reti o cancellate per un'altezza massima complessiva di 2.50 m nelle restanti zone;
 - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 0.80 m;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2.50 m;le prescrizioni di cui sopra si applicano anche per la recinzione tra proprietà diverse per una distanza non inferiore a mt. 3.00 dallo spazio pubblico.
4. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà private possono essere realizzate con un'altezza massima di 2,50 m;
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono mattoni di laterizio, masselli di pietra, masselli di cemento prefabbricati o cemento armato;
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono acciaio o legno.
Nelle zone agricole prive di vincoli ambientali e/o paesaggistici possono essere utilizzati elementi prefabbricati in cemento a disegno semplice e di tipo aperto;
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccatto dei muri medesimi;
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 4,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5;
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti;
10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge

che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

3) Di pubblicare le modifiche al Regolamento Edilizio sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

4) Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata, per i successivi adempimenti.